

Assicurazione temporanea caso morte a capitale decrescente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)



Prodotto "SelfyCare LifeProject"

Data di aggiornamento 27/04/2026. Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Mediolanum Vita S.p.A., Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491; sito internet: www.mediolanumvita.it; e-mail: info@mediolanum.it; PEC: mediolanumvita@pec.mediolanum.it.

Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio, iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto dell'impresa è pari a 1.409.523.215 euro e il risultato economico di periodo è pari a 232.938.175 euro.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 247,30%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita, non ci sono ulteriori cause di non assicurabilità, cioè motivi che impediscono l'apertura della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita, non ci sono informazioni ulteriori.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto può essere adatto a clienti, correntisti presso Banca Mediolanum S.p.A. e non titolari di altre polizze Temporanee Caso Morte di Mediolanum Vita S.p.A., che intendono garantire ai beneficiari, in caso di premorienza, un capitale anche per far fronte specifiche esigenze del Contraente/Assicurato. L'età dello stesso alla data di sottoscrizione della Proposta sarà non inferiore a 18 o superiore a 63 anni al momento della sottoscrizione e non potrà essere superiore a 70 anni al termine del periodo di copertura (l'età assicurativa è calcolata in anni interi, arrotondata per eccesso se la frazione d'anno è pari o superiore a 6 mesi o per difetto per frazioni d'anno inferiori a 6 mesi).



Quali costi devo sostenere?

COSTI FISSI

Sul premio annuo sono applicati costi fissi di € 40.

COSTI VARIABILI

Sul premio annuo sono inoltre applicati costi variabili, sommati ai costi fissi, in funzione dell'età dell'Assicurato, secondo la seguente tabella:

Età (in anni)	Durata (in anni)		
	7	10	15
18	48,68%	47,50%	52,81%
19	48,68%	46,91%	52,43%
20	48,05%	46,34%	52,43%
21	48,05%	46,43%	51,91%
22	48,05%	46,43%	51,33%
23	48,05%	46,43%	51,33%
24	48,05%	46,43%	50,97%
25	48,05%	46,43%	50,97%
26	48,05%	46,43%	50,41%
27	48,05%	45,88%	49,54%
28	48,75%	45,35%	48,76%
29	46,91%	44,32%	47,92%
30	46,99%	43,96%	46,74%
31	45,35%	42,55%	45,69%
32	44,44%	41,41%	44,42%
33	43,01%	40,20%	43,15%
34	41,67%	39,25%	42,09%
35	41,00%	38,39%	40,49%
36	39,42%	37,29%	39,14%
37	39,09%	36,00%	37,84%
38	37,07%	34,59%	36,27%
39	35,77%	33,10%	34,85%
40	34,35%	32,24%	33,45%
41	33,33%	31,10%	32,47%
42	31,79%	29,55%	31,16%
43	30,67%	28,80%	29,77%
44	29,94%	27,54%	28,79%
45	28,42%	26,67%	27,52%
46	27,67%	25,71%	26,47%
47	26,79%	24,81%	25,70%
48	25,82%	24,05%	24,81%
49	24,81%	23,27%	23,90%
50	24,05%	22,41%	23,10%
51	23,51%	21,73%	22,50%
52	22,57%	21,19%	21,78%
53	21,52%	20,74%	21,29%
54	21,24%	20,16%	20,76%
55	20,61%	19,67%	20,27%
56	20,16%	19,27%	
57	19,71%	18,97%	
58	19,37%	18,59%	
59	18,96%	18,32%	
60	18,65%	18,02%	
61	18,33%		
62	18,11%		
63	17,81%		

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

Si riporta, inoltre, la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto:

Quota parte retrocessa ai distributori:

Costo relativo alla copertura assicurativa caso morte	45 % (*)
---	----------

(*) Dato determinato sulla base dei costi e delle provvigioni definite nelle convenzioni di collocamento relativi all'intera vita del prodotto e che non tiene conto di eventuali rappels.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami di pertinenza di Mediolanum Vita S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Vita S.p.A., Ufficio Reclami, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it . La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è obbligatorio, in alternativa alla mediazione, prima di procedere con una causa civile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo, prima di procedere con una causa civile.

Negoziatore assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi delle assicurazioni sulla vita rischio morte sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni. Alla data di redazione del presente documento, la normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) consente al Contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni che coprono i rischi di morte (la detrazione è aumentata a € 750 se il beneficiario è un disabile grave). La detrazione spetta interamente oppure può essere ridotta in proporzione al reddito complessivo e composizione del nucleo familiare, così come previsto dalla normativa fiscale. Nel calcolo del limite di detrazione si deve tener conto anche dei premi versati nell'anno solare per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla Legge. Le somme pagate da Mediolanum Vita ai Beneficiari sono esenti da IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'imposta sulle successioni.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente (o l'Assicurato quando non coincidono) è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link www.mediolanumvita.it/comunicazioni/aggiornamento-diritto-all-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente o l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.